

**PROTOCOLLO SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE**

**(c.d. WHISTLEBLOWING)**

**-D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 attuativo della Direttiva UE 2019/1937-**

\*\*\*\*

**PREMESSA**

La Fondazione G. Castellini (P.IVA 01769060136) con sede in Como, via Sirtori n. 10 è fermamente impegnata nel favorire la trasparenza, la legalità e la valorizzazione delle competenze e delle capacità delle persone che lavorano con lei.

Con il presente Protocollo, sulla segnalazione delle condotte illecite, la Fondazione G. Castellini, rientrando nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. favorire un ambiente di lavoro sano, caratterizzato da senso di appartenenza e legalità, tutelando il dipendente che segnala condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
2. attuare il D. Lgs. n. 24/2023 che regola la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo ed in ragione delle funzioni svolte.

In tale prospettiva, e con l'intenzione di dare concreta attuazione alle disposizioni normative, il presente Protocollo individua linee di condotta operative tese a tutelare il dipendente della Fondazione che segnali eventuali condotte illecite, ed illustra il nuovo quadro normativo, fornendo le modalità attraverso le quali il dipendente e i collaboratori della Fondazione possono segnalare le violazioni di cui sono venuti a conoscenza, nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

## 1) DEFINIZIONI

Ai fini del presente Protocollo si intendono:

- ✓ «**violazioni**»: tutti i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione;
- ✓ «**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, del D. Lgs. n. 24/2023 nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- ✓ «**segnalazione**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- ✓ «**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023;
- ✓ «**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 24/2023;
- ✓ «**divulgazione pubblica**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- ✓ «**persona segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione, interna o esterna, o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

2

- ✓ «**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- ✓ «**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D. Lgs. n. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- ✓ «**persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione, interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- ✓ «**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- ✓ «**seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- ✓ «**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

- ✓ «**soggetti del settore pubblico**»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;
- ✓ «**soggetti del settore privato**»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali, per quanto di interesse rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- ✓ «**RPCT**»: responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale rappresentare la violazione.

4

## 2) QUADRO NORMATIVO

Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63). – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

### 3) OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve riguardare:

- violazioni, ossia *"comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, civili e penali"* (art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 24/2023);
- informazioni sulle violazioni, ossia *"informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico [...], nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni"* (art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 24/2023).

La segnalazione non può però riguardare:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5

#### 4) PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE

Il D. Lgs. n. 24/2023 agli artt. 4, 5 e 15 prevede tre diverse vie di segnalazione degli illeciti: al responsabile interno, all'ANAC e per divulgazione pubblica (per es. stampa o social media).

La Fondazione, in esecuzione della normativa, ha attivato un canale di segnalazione interna, che opera seguendo la procedura di seguito meglio descritta. La Fondazione, con il presente Protocollo illustra per completezza anche il canale di segnalazione esterna e la sua procedura e il ricorso alla divulgazione pubblica.

##### A) Canale di segnalazione interna

Il lavoratore subordinato o autonomo, il collaboratore, il libero professionista, il consulente, i volontari e tirocinanti, i titolari di funzioni amministrative, di direzione, di controllo, di vigilanza e rappresentanza della Fondazione che intendono segnalare le violazioni, meglio elencate al punto 3), di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto con la Fondazione, possono segnalare la violazione all'incaricato, mediante invio di una mail PEO -posta elettronica ordinaria- all'indirizzo [wb.castellini@gmail.com](mailto:wb.castellini@gmail.com), appositamente dedicato con la precisazione che a questo indirizzo avrà accesso, esclusivamente il responsabile incaricato, a tutela della riservatezza del segnalante.

6

Nella mail il dipendente potrà chiedere:

- di poter procedere con una *segnalazione orale* chiedendo un incontro diretto fissato in un tempo ragionevole, nel corso del quale la segnalazione potrà essere documentata, previo consenso della persona segnalante, mediante verbale;
- di poter procedere con una *segnalazione scritta*, mediante compilazione del Modulo per la segnalazione, nel quale dovrà indicare in modo semplice ma dettagliato, la segnalazione di illecito.

Il soggetto preposto alla ricezione e alla gestione della segnalazione, dopo aver ricevuto la segnalazione, la gestirà realizzando le seguenti attività:

1. rilascio di avviso di ricevimento della segnalazione al segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantenimento di contatti con il segnalante, richiedendo se necessarie integrazioni della segnalazione;
3. svolgimento di una prima istruttoria dei fatti segnalati;
4. audizione della persona coinvolta anche, su sua richiesta, mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
5. nel caso ravvisi elementi di non manifesta infondatezza, trasmissione della segnalazione, ove ritenuto necessario, a soggetti terzi, per approfondimenti istruttori o per l'adozione di provvedimenti di competenza (per es. al Responsabile dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari o al Consiglio di Amministrazione) garantendo sempre l'anonimato del segnalante, in tutte le fasi della gestione della segnalazione, in osservanza dei criteri di riservatezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento, evitando rischi, anche accidentali, di distruzione, perdita, e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 come successivamente modificato;
6. riscontro alla segnalazione entro tre mesi dall'avviso di ricevimento;
7. aggiornare il segnalante sullo stato di lavorazione della segnalazione;
8. conservare la segnalazione e la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

7

### **B) Canale di segnalazione esterna**

Il lavoratore subordinato o autonomo, il collaboratore, il libero professionista, il consulente, i volontari e tirocinanti, i titolari di funzioni amministrative, di direzione, di controllo, di vigilanza e rappresentanza della Fondazione che intendono segnalare le violazioni, meglio elencate al punto 3), di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto con la Fondazione può anche effettuare una segnalazione esterna, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dal sito web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> se, al momento della sua presentazione, ricorreranno una delle seguenti condizioni:

- ✓ ha già effettuato una segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito;
- ✓ ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ✓ ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

8

Personale specificatamente formato di ANAC procederà

1. dando avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
2. mantenendo le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. dando diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. svolgendo l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;



5. dando riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
6. comunicando alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

### **C) Divulgazione pubblica**

Quest'ultimo mezzo di segnalazione consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad es. social media).

L'art. 15 del D. Lgs. n. 24/2023 subordina la divulgazione pubblica alla ricorrenza di tre diverse condizioni tra loro alternative, per cui per ricorrere a questa terza via di segnalazione è sufficiente la presenza anche di uno soltanto dei seguenti presupposti:

1. il segnalante ha preventivamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero una segnalazione direttamente esterna, sussistendo le condizioni di cui ai punti precedenti, ma nessun riscontro è stato dato nei termini previsti dalla normativa;
2. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse per cui non ritiene di attivare preventivamente il canale interno e/o esterno;
3. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna potrebbe comportare il rischio di ritorsioni o potrebbe non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (occultamento o distruzione di prove e/o collusione).

5) OBBLIGO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO

La riservatezza è il principio alla base del whistleblowing, che mette il segnalante nella posizione di fiducia per esporsi e pone il ricevente incaricato nelle condizioni di poter svolgere attività di accertamento senza compromissione di diritti.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del *procedimento penale*, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (Obbligo di segreto).

Nell'ambito del *procedimento dinanzi alla Corte dei conti*, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del *procedimento disciplinare*, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.



# FONDAZIONE "GABRIELE CASTELLINI"

## SCUOLA D'ARTI E MESTIERI

### Centro di Istruzione e Formazione Professionale

DAL 1883

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

\*\*\*\*

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 e del D. Lgs. n. 51/2018.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

11

\*\*\*\*

La segnalazione è sottratta alle regole di accesso agli atti (*cfr.* artt. 22 e ss. L. n. 241/1990) e di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (*cfr.* artt. 5 e ss. D. Lgs. n. 33/2013).

#### **6) PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE**

In favore del segnalante si applicano misure di protezione quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o

denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 24/2023;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata in seguito a segnalazione interna ed esterna.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D. Lgs. n. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

12

## **7. DIVIETO DI RITORSIONE**

La Fondazione e le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria, presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.



# FONDAZIONE "GABRIELE CASTELLINI"

## SCUOLA D'ARTI E MESTIERI

### Centro di Istruzione e Formazione Professionale

DAL 1883

Costituiscono ritorsioni le seguenti fattispecie:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

13

Como, 13 dicembre 2023